

buenti che sarebbero stati colpiti dalla tassa fissa, i quali, già tribolati dall'obbligo delle dichiarazioni, sono costretti a reclamare contro errori degli agenti delle tasse. La tassa fissa non essendo stata accettata, l'aggiunta in discorso non troverebbe più sufficiente appoggio. Quindi la ritiro.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Lovito, Melchiorre e Martelli-Bolognini avendo ritirate le loro proposte, debbo ora mettere ai voti l'emendamento dell'onorevole Plutino.

Però l'onorevole Dina proporrebbe, invece di quello, il seguente emendamento:

« I pagamenti si faranno in sei rate uguali: la prima un mese dopo la pubblicazione dei ruoli; la seconda il 31 gennaio; la terza il 31 marzo; la quarta il 31 maggio; la quinta il 31 luglio e la sesta il 30 settembre 1868. »

**FINALI, commissario regio.** Accetto.

**ACCOLLA, relatore.** La Commissione vi acconsente.

**PRESIDENTE.** La Commissione ed il commissario regio accettano l'emendamento proposto dall'onorevole Dina: l'onorevole Plutino m'immagino che lo accetterà di gran cuore.

**PLUTINO.** Volontieri.

**PRESIDENTE.** Pongo dunque ai voti questa proposta. (È approvata.)

Metto ora ai voti l'articolo 12, di cui s'è già dato lettura, unitamente all'emendamento dell'onorevole Dina.

(È approvato.)

« Art. 13. Per le provincie venete e per quella di Mantova i pagamenti della imposta sui redditi di ricchezza mobile, che si riferiscono soltanto al 1867, si faranno in tre rate eguali, l'ultima delle quali scadrà il 30 giugno 1868. »

**GONZALES.** Mi pare che anche qui si dovrebbe introdurre la modificazione quanto al tempo del pagamento, che si è stabilita coll'approvazione dell'emendamento dell'onorevole Dina. Io vorrei che questa misura fosse estesa alle provincie venete.

**FINALI, commissario regio.** Niuna difficoltà può opporsi a che il termine della riscossione nelle provincie venete debba scadere contemporaneamente alla scadenza del pagamento dell'ultima rata dell'imposta nelle altre provincie del regno. Ma non si potrebbe però applicare alle provincie venete l'emendamento dell'onorevole Dina; poichè, se nelle provincie venete può finire, ed

anzi deve finire nello stesso tempo la riscossione dell'imposta, non può cominciare nello stesso tempo che nelle altre parti del regno, giacchè ben altri lavori e più lunghi debbonsi eseguire per l'accertamento dei redditi e per l'applicazione dell'imposta da farsi nel Veneto, dove tutto è da impiantare di nuovo, mentre nelle altre provincie del regno non si richiedono operazioni di tal fatta; anzi, secondo il concorde concetto del Ministero e della Commissione, già approvato dalla Camera, il compito dell'amministrazione è ridotto ad una rettificazione dell'accertamento fatto per l'imposta del 1865.

Quindi, accettando che l'ultima scadenza nel Veneto sia il 30 settembre 1868, domando che nel resto si mantenga la dizione che si trova nell'articolo 13 proposto dalla Commissione.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti quest'articolo 13 con l'emendamento proposto dall'onorevole commissario regio in seguito all'istanza fatta dall'onorevole Gonzales, che cioè per le provincie Venete e di Mantova debba l'ultima rata scadere al 30 settembre 1868.

(È approvato.)

Ora, siccome l'articolo 14 è di già investito da non pochi emendamenti (*Si ride*) e l'ora è tarda, io propongo che rimettiamo a domani il seguito della discussione.

La seduta è sciolta alle ore 5 e 1/2.

#### *Ordine del giorno per la tornata di domani:*

1° Seguito della discussione del progetto di legge per modificazioni della legge d'imposta sulla ricchezza mobile e sull'entrata fondiaria;

2° Interpellanze del deputato Speciale per la presentazione di una legge sopra la tariffa giudiziaria; del deputato Alippi per la presentazione di una legge sopra l'ordinamento giudiziario.

#### Discussione dei progetti di legge:

3° Costituzione del Banco di Sicilia in pubblico stabilimento avente qualità di ente morale;

4° Dazio d'entrata sull'uva appassita, guasta o semiguasta, destinata a scopi industriali;

5° Estensione alle provincie venete e di Mantova della legge sopra i diritti spettanti agli autori delle opere dell'ingegno.